Provincia
di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3566

Determinazione n. 1431 del 27/10/2026

OGGETTO: DITTA PONTE ALTO MINERARIA SRL - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI CALCARE SITA IN LOC. PONTE ALTO NEL COMUNE DI CAGLI - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03/04/06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. Marche n.1201 del 28/07/2025 e ss.mm. inerente le Linee Guida relative ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11 del 09/05/2019.

Vista la domanda di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta Ponte Alto Mineraria srl in data 04/08/2026 (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 34326 del 05/08/2026) e perfezionata per il progetto di modifica in ampliamento della cava di calcare sita in loc. Ponte Alto nel Comune di Cagli, sulla base dei quantitativi assegnati al Polo estrattivo COI001 dalla variante parziale al PPAE PEAE della Provincia di Pesaro e Urbino approvata con C.P. n. 34/2022.

Vista la richiesta di perfezionamento formulata da questo Ente in data 13/08/2026 prot. n.35308/2026 e del successivo completamento della documentazione da parte della Ditta avvenuto in data in data 02/09/2026 (ns. prot. n. 37216 del 03/09/2026).

Tenuto conto che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm, afferente all'intervento in oggetto, richiesto dalla ditta PONTE ALTO MINERARIA SRL, si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 642 del 06/05/2026.

Dato atto che la ditta Ponte Alto Mineraria srl ha presentato istanza di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite al punto 1 della suddetta Determina, con specifico riferimento alle condizioni ambientali n.1 e n.2 espresse nel documento istruttorio prot. n. 19691/2026 (allegato alla suddetta determina), punto 9. "*CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITÀ DI OTTEMPERANZA*", paragrafo "*Condizioni ambientali relative alla presente procedura, da ottemperare entro 90 giorni dalla conclusione del presente procedimento*".

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 43750 del 22/10/2026 , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dal Funzionario tecnico Ing. Filippo Terenzi e dalla Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, nella quale si propone di concludere la Verifica di ottemperanza positivamente con misure correttive.

Considerato che come risulta dalla relazione istruttoria sopracitata, svolta nell'ambito della Verifica di Ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006:

a) nel corso del procedimento sono stati coinvolti ARPAM e Unione Montana del Catria e Nerone;
b) sulla base delle valutazioni tecnico-ambientali svolte dall'Autorità Competente, con il supporto tecnico degli SCA coinvolti sopra riportati, è stato riscontrato:
 1. *l'esito positivo con misure correttive rispetto alla condizione ambientali stabilite al punto 1 della Determinazione n. 642/2026 come di seguito specificate:*
 1. *modificare e/o integrare il Piano di Monitoraggio (rif. file "PM26.pdf.p7m") con le precisazioni di seguito elencate:*
 a) *il documento intitolato "PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO" (file "PM26.pdf.p7m") dovrà essere correttamente ridenominato in " Piano di Monitoraggio Ambientale";*
 b) *presentare il PMA (rif. file: PM26.pdf) riportando per ogni parametro chimico e chimico/fisico, individuato per il monitoraggio, le seguenti indicazioni: unità di misura, metodiche di analisi utilizzate con i relativi riferimento normativi, limiti di rilevabilità di ogni metodica analitica e limiti di tab. 1/A e 1/B di DM 260/10 e tab. 1/B all.2 del D.Lgs 152/06;*
 c) *il PMA (rif. file: PM26.pdf) dovrà riportare, nel dettaglio, le azioni di mitigazione che la ditta intende mettere in atto qualora l'esito del monitoraggio evidenzi delle criticità ambientali sul corso d'acqua;*

2. *per ogni campagna di monitoraggio dovrà essere riportata la data dei campionamenti effettuati e le relative schede tecniche;*
3. *le risultanze analitiche sia delle analisi chimiche sia di quelle biologiche dovranno essere trasmesse annualmente, entro il 15 gennaio di ogni anno successivo al monitoraggio, agli enti di competenza individuati nel PM26, qualora le risultanze analitiche riscontrino una o più criticità, gli enti competenti dovranno essere informati entro il mese del rilevamento*

2. *l'esito positivo con misure correttive e precisazione rispetto alla condizione ambientali stabilite al punto 2 della Determinazione n. 642/2026 come di seguito specificate:*

Misure correttive

4. *la Ditta dovrà sollecitare l'Ente di distribuzione dell'energia elettrica alla realizzazione delle opere fino al loro compimento, mantenendo aggiornata l'Unione Montana sull'evoluzione delle future interlocuzioni;*
5. *le condizione ambientali indicate al punto 9 "CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITÀ DI OTTEMPERANZA", paragrafo "Condizioni ambientali relative alla presente procedura, per la fase di esercizio, da ottemperare ogni 5 anni a partire dalla conclusione del presente procedimento" del prot. n. 19691/2026 allegato alla Determinazione n. 642/2026 dovranno ritenersi così integrate:*
 a) condizione ambientale n.4): Gli esiti dei monitoraggi svolti dal dicembre 2025 e durante l'anno in corso dovranno essere consegnati all'Unione Montana entro marzo 2027;
 b) condizione ambientale n.5): Relativamente alla riduzione delle emissioni di polveri dovranno essere applicati in maniera rigorosa tutte le indicazioni proposte dalla Ditta in alternativa prevederne delle altre che possano avere effetti migliori.

Precisazione

qualora in fase autorizzativa venisse modificato il progetto di ricomposizione ambientale rispetto a quanto valutato in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA conlcuso con det. n. 642/2026 la Ditta dovrà approfondire l'eventuale necessità di presentare a questa AC un'istanza di valutazione preliminare di cui all'art 6 c. 9 ovvero la specifica dichiarazione prevista dal par. 2.3 dell'All A alla dgr Marche n.1201/2025 per l'eventuale modifica al progetto valutato.

Preso atto:

- che l'Istruttore tecnico Ing. Filippo Terenzi, componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto

di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;

- che la Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";*
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*;
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti";*
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".*

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali*".

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di concludere**, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Verifica di ottemperanza, inerente l'ampliamento della cava di calcare sita in loc. Ponte Alto nel Comune di Cagli proposto dalla ditta Ponte Alto Mineraria S.r.l., per le condizioni ambientali stabilite al punto 1 della Determina n. 642 del 06/05/2026, con specifico riferimento alle condizioni ambientali n.1 e n.2 espresse nel documento istruttorio prot. n. 19691/2026 (allegato alla suddetta determina), punto 9. "*CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITÀ DI OTTEMPERANZA*", paragrafo "*Condizioni ambientali relative alla presente procedura, da ottemperare entro 90 giorni dalla conclusione del presente procedimento*", **attestando** il seguente esito:
 1. *ottemperanza positiva con Misure correttive rispetto alla condizione ambientale numero 1 della Determinazione n. 642/2026 come di seguito specificate:*

Misure correttive:

1. modificare e/o integrare il Piano di Monitoraggio Ambientale (rif. file "PM26.pdf.p7m") con le precisazioni di seguito elencate:

a) il documento intitolato "PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO" (file "PM26.pdf.p7m") dovrà essere correttamente ridenominato in " Piano di Monitoraggio Ambientale";

b) presentare il PMA (rif. file: PM26.pdf) riportando per ogni parametro chimico e chimico/fisico, individuato per il monitoraggio, le seguenti indicazioni: unità di misura, metodiche di analisi utilizzate con i relativi riferimento normativi, limiti di rilevabilità di ogni metodica analitica e limiti di tab. 1/A e 1/B di DM 260/10 e tab. 1/B all.2 del D.Lgs 152/06;

c) il PMA (rif. file: PM26.pdf) dovrà riportare, nel dettaglio, le azioni di mitigazione che la ditta intende mettere in atto qualora l'esito del monitoraggio evidenzi delle criticità ambientali sul corso d'acqua;

2. per ogni campagna di monitoraggio dovrà essere riportata la data dei campionamenti effettuati e le relative schede tecniche;

3. le risultanze analitiche sia delle analisi chimiche sia di quelle biologiche dovranno essere trasmesse annualmente, entro il 15 gennaio di ogni anno successivo al monitoraggio, agli enti di competenza individuati nel PM26; qualora le risultanze analitiche riscontrino una o più criticità, gli enti competenti dovranno essere informati entro il mese del rilevamento.

2. *ottemperanza positiva con misure correttive e precisazione rispetto alla condizione ambientale numero 2 della Determinazione n. 642/2026 come di seguito specificate:*

Misure correttive

1. la Ditta dovrà sollecitare l'Ente di distribuzione dell'energia elettrica alla realizzazione delle opere fino al loro compimento, mantenendo aggiornata l'Unione Montana sull'evoluzione delle future interlocuzioni;

2. le condizione ambientali indicate al punto 9 "CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITÀ DI OTTEMPERANZA", paragrafo "Condizioni ambientali relative alla presente procedura, per la fase di esercizio, da ottemperare ogni 5 anni a partire dalla conclusione del presente procedimento" del prot. n. 19691/2026 allegato alla Determinazione n. 642/2026 dovranno ritenersi così integrate:

a) *condizione ambientale n.4): Gli esiti dei monitoraggi svolti dal dicembre 2025 e durante l'anno in corso dovranno essere consegnati all'Unione Montana entro marzo 2027;*
b) *condizione ambientale n.5): Relativamente alla riduzione delle emissioni di polveri dovranno essere applicati in maniera rigorosa tutte le indicazioni proposte dalla Ditta o in alternativa prevederne delle altre che possano avere effetti migliori.*

Precisazione

qualora in fase autorizzativa venisse modificato il progetto di ricomposizione ambientale rispetto a quanto valutato in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA conlcuso con det. n. 642/2026 la Ditta dovrà approfondire l'eventuale necessità di presentare a questa AC un'istanza di valutazione preliminare di cui all'art 6 c. 9 ovvero la specifica dichiarazione prevista dal par. 2.3 dell'All A alla dgr

Marche n.1201/2025 per l'eventuale modifica al progetto valutato.

2. **Di confermare** le condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 642 del 06/05/2026 riferite alla fase di cantiere, di esercizio e di dismissione, comprensive delle integrazioni espresse nella relazione istruttoria prot n. 43750 del 22/10/2026 al capitolo 5 "*CONCLUSIONI*" al punto 2.5, rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal paragrafo 9.2 dell'Allegato A alla DGR Marche n.1201/2025 (Linee Guida relative ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).

3. **Di allegare** la relazione istruttoria prot n. 43750 del 22/10/2026 quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

4. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente Determinazione:
 a) alla ditta PONTE ALTO MINERARIA SRL;
 b) all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 c) all'Unione Montana del Catria e Nerone;
 e per conoscenza:
 d) al Comune di Cagli;
 e) all'E.Q. 3.1 "*Attività Estrattive*" di questo Servizio

5. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.

6. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

7. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.28 c.8 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

8. **Di dare atto** che:
 a) il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 b) il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

c) l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali*" ;
d) la Responsabile del procedimento è l'Arch. Camren Storoni.

9. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni*;* contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.19 del 19/02/2026 convertito dalla Legge n.50 del 20/04/2026.

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA PONTE ALTO MINERARIA SRL - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI CALCARE SITA IN LOC. PONTE ALTO NEL COMUNE DI CAGLI - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3566 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 26/10/2026

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica